

col oggetto: "Modifiche Regolamento IUC approvato dal Consiglio di C.S. n. 12 del 5.5.2014"

ART. 63

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 64

RAVVEDIMENTO OPEROSO E ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO

1. Fermo restando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lvo n. 472/97 e s.c.m. e i., il contribuente, sempre che l'ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia ancora iniziato le attività di verifica, ispezione o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, può provvedere all'adempimento spontaneo tardivo, oltre ai termini di cui all'art. 13 del D.L.gvo n. 472/97, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. E' consentita la presentazione della denuncia IMU, TARI e TASI, oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il versamento del tributo dovuto per tutti gli anni d'imposta da regolarizzare e della sanzione del % .
3. E' consentita la regolarizzazione degli omessi o parziali versamenti dell'IMU, TARI e della TASI, oltre il termine di un anno dalla scadenza, a condizione che il pagamento del tributo sia effettuato contestualmente al pagamento della sanzione del 5% e che il contribuente non abbia ricevuto una notifica formale riferita a tale violazione di un atto di accertamento.
4. Le somme di cui ai precedenti commi, dovuti a titolo di imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera.

ART. 65

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione.

ART. 66

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.